

Governare il cambiamento. Istituzioni locali e cittadini, insieme si può

La finanza locale tra centralismo e autonomia

Andrea Ferri (Anci-IFEL)

Bologna, 4 febbraio 2017

urban@it
Centro nazionale di studi per le politiche urbane



Indice

- ***L'autonomia finanziaria locale nella Costituzione e nella storia recente***
 - ***Memo: la Costituzione***
- ***Ambito ed effetti dell'autonomia finanziaria. Alcuni esempi***
 - ***Memo: la legge 42/2009, federalismo inattuato***
- ***La metamorfosi della finanza locale Cresce il prelievo fiscale, stagnano le risorse, cala l'autonomia***
- ***Il crollo dei trasferimenti e il FSC***
 - ***Due vincoli: aliquote e debito***
- ***Dal Patto al saldo di competenza. Una svolta sul fronte degli investimenti***

***L'autonomia finanziaria locale
nella Costituzione e nella storia recente***

La Costituzione (basta l'articolo 5)

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, **riconosce e promuove le autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle **esigenze dell'autonomia e del decentramento**.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno **autonomia finanziaria di entrata e di spesa**, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno **risorse autonome**.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di **compartecipazioni** al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce **un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione**, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di **finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite**.

La riserva di legge sul prelievo e l'autonomia regolamentare

Art. 23 Cost.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

L'autonomia regolamentare dei Comuni in materia di entrate

D.Lgs. 446 del 1997, Art. 52. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione

- delle fattispecie imponibili,
- dei soggetti passivi e
- della aliquota massima dei singoli tributi,
- nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

L'autonomia regolamentare non è formale ed "assoluta". Oltre ai limiti espressi dalla legge i Comuni devono ovviamente rispettare criteri e principi sostanziali di logicità e coerenza interna delle discipline emanate.

Il sistema dell'autonomia fiscale comunale nel suo complesso deve inoltre essere assistito da dispositivi di semplificazione (facile conoscibilità delle aliquote, modalità di pagamento e

Le fasi della finanza locale 1/3

- Autonomismo anarchico (anni '60, mutui a ripiano dei bilanci)
- 1971-74, la Riforma tributaria (federalismo in sosta)
- La crisi finanziaria e i decreti Stammati (meglio di così...)
- L'ICI e l'autonomia regolamentare (1993-1999)

Le fasi della finanza locale 2/3

- La riforma costituzionale (2001)
- Il compromesso della legge 42 (2009-2010)

Più risorse sui territori, attenzione alla perequazione, fabbisogni (e capacità fiscali) standard

- La prima applicazione (d.lgs. 23/2011)

*La fiscalizzazione dei trasferimenti statali
Qualche trucco su compartecipazione IVA e
compartecipazione ai tributi immobiliari statali
Un assetto complessivo piuttosto coerente*

Le fasi della finanza locale 3/3

- Gli effetti centralisti della crisi (2011-2015)
- L'anticipo dell'IMU «sperimentale», compresa l'ABP (dl 201/2011; dl 16/2012)
- «Tutta l'IMU ai Comuni» e il riequilibrio sempre più difficile (2013)
- Le giravolte dell'ABP e l'invenzione della Tasi (2013-2016)
- Meno autonomia più libertà d'investimento

Memo: la Costituzione

PARTE 1 – Il quadro normativo fondamentale

1. L'autonomia (finanziaria) dei Comuni nella Costituzione

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Testo ante 2001: Art. 114 «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sono ora, in modo paritario, elementi costitutivi della Repubblica, la quale non coincide più con lo Stato ma lo ricomprende assieme a tutti gli altri enti territoriali

Art. 117

.... (materie di legislazione esclusiva e concorrente dello Stato e delle Regioni)

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Si amplia anche il potere regolamentare di Comuni, Province e Città metropolitane (non solo il ruolo attribuito dalla revisione costituzionale alle Regioni); potere che ora si estende a tutta la normativa di organizzazione e di svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Testo ante 2001, 1° comma Art. 119: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.»

Art. 128, abrogato

Testo ante 2001, «Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell' ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

VIII Disposizione transitoria

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Ambito ed effetti dell'autonomia

finanziaria

Alcuni esempi

Ambito ed effetti dell'autonomia finanziaria

- Oggetti di decisione (aliquote/tariffe/altre fonti di finanziamento)
- Effetti necessari dell'autonomia
 - Variazione delle risorse effettive disponibili (capacità di finanziare servizi/attività aggiuntive)
 - Disporre della gestione della risorsa (accertamento)
 - Disgiunzione delle basi imponibili e regole di non ingerenza interistituzionale (legge 42)

Esempio di conferma «a contrario» dell'autonomia
Le aliquote differenziate IMU

- D.l. 201, art. 13 comma 10 (detrazione abitazione principale)

«... I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. ...»

Esempio di contraddizione o ambiguità nelle norme

La competenza sulle tariffe Tares-rifiuti

- **d.l. 138/2011, modificato dal d.l. 179/2012, art. 3-bis:**

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, **di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza**, di affidamento della gestione e relativo controllo **sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali** ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

- **Legge 147/2013 (Stabilità 2014) riprendendo norme precedenti**

683. **Il consiglio comunale deve approvare**, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **le tariffe della TARI** in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,

Esempio di concessione ridondante 1/2

Alcuni punti dell'art. 59, d.lgs. 446, relativo all'ICI ed ora abrogato, salvo che per alcuni aspetti espressamente ripresi dalla normativa IMU

Sono applicabili

1. le facoltà riportate nella normativa IMU:

- accertamento con adesione, anche con azzeramento interessi in caso di rateazione ripreso dal co. 5, art. 9, d.lgs. 23
- determinazione delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati ai fini del riconoscimento dell'inagibilità, ripreso dal co. 3, art. 13, d.l. 201

2. le norme gestionali, in base all'art. 52, per le quali non c'era bisogno di una norma ulteriore

- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari (lett. o dell'art. 59),
- compensazione pagamenti tra contitolari (lett. i)
- ampliabile ad ogni fattispecie di compensazione; ad esempio, considerare utili i pagamenti fatti da un non contribuente (con il suo consenso), a nome del contribuente,
- o istituire semplificazioni (facoltative per il contribuente), quali il pagamento da parte di un solo comproprietario

Esempio di concessione ridondante 2/2

Alcuni punti dell'art. 59, d.lgs. 446, relativo all'ICI ed ora abrogato, salvo che per alcuni aspetti espressamente ripresi dalle normative
Non sono applicabili le facoltà che implicano deroghe

– ai limiti dell'art. 52 riguardo alla determinazione della base imponibile / dei soggetti passivi

- rimborso aree fabbricabili derubricate (art. 59, lett.f)
- ulteriori requisiti soggettivi per considerare agricoli terreni siti in aree edificabili (ai fini della c.d. finzione giuridica, lett. a)
- determinazione parametrica del valore delle aree (lett. g),

ma la determinazione parametrica può mantenersi come orientamento per l'attività degli uffici ai fini dell'azione di accertamento, mantenendo almeno in parte il ruolo di indicazione di riferimento per i valori delle aree

– ad altre norme vincolanti

- facoltà di incentivazione speciale (co. 57, art.3, l. 662/1996 e lett. p) dell'art.59),
- che, in assenza di una norma che la riprenda ai fini IMU, può mantenersi solo con riferimento al gettito residuo dell'ICI

Non c'è autonomia fiscale (e nemmeno “autonomia” politico-amministrativa) senza reali margini quantitativi

- L'autonomia tributaria/finanziaria deve servire a fare scelte di bilancio non solo di carattere allocativo (come utilizzare risorse date), ma anche di tipo differenziale (la comunità sceglie di sacrificare di più o di meno risorse private a favore di beni pubblici locali).
- Le entrate proprie comunali possono essere formalmente “autonome”, cioè proprie e disponibili entro i limiti dell'art. 52, ma l'autonomia può risultare diminuita o nulla.
- **L'attuazione del federalismo fiscale e l'IMU, in un contesto di crisi economico-finanziaria grave, non promuovono questo essenziale aspetto dell'autonomia**

Memo: la legge 42/2009, riforma inattuata

Il quadro disegnato con la legge 42 1/2

- Definire i costi ed i fabbisogni standard relativi a:
 - “funzioni fondamentali” di cui alla lettera p) dell’articolo 117 della Costituzione (elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali)
 - “livelli essenziali” di servizio da assicurare sull’intero territorio nazionale di cui alla lettera m) dello stesso articolo 117 (prestazioni concernenti i diritti civili e sociali).
- Il finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali e dei livelli essenziali per i Comuni, deve essere assicurato per intero nei limiti del fabbisogno standard
- Le fonti di finanziamento sono trasferimenti, tributi propri (tra i quali l’imposta sugli immobili) e compartecipazioni IVA e IRPEF. Fino alla definizione delle funzioni fondamentali, si farà riferimento ad una spesa pari all’80% delle spese riconducibili a servizi di particolare rilievo di cui al DPR n. 194 del 1996.

Con riferimento alle altre spese, gli enti provvederanno con tributi propri del tipo imposte di scopo (per investimenti, servizi sociali, ecc).

Il quadro disegnato con la legge 42 2/2


- Le Regioni possono istituire nuovi tributi a beneficio dei Comuni.
- I trasferimenti agli enti saranno gestiti attraverso fondi perequativi, anche di livello regionale, distribuiti in ragione della differenza tra i fabbisogni standard e le entrate tributarie finalizzate a coprire queste spese; verranno aggiornati anno per anno e verranno distribuiti su criteri che premieranno i comportamenti virtuosi.
- È anche previsto un “patto di convergenza”, aggiornabile anno per anno, relativo ai costi ed ai fabbisogni standard, al ricorso al debito ed alla pressione fiscale complessiva. Per gli Enti che si presenteranno disallineati verrà adottato un “piano di conseguimento degli obiettivi di convergenza”.
- Perequazione infrastrutturale, al fine di assicurare, sulla base del fabbisogno di infrastrutture opportunamente determinato, la disponibilità di risorse finanziarie specifiche per recuperare il gap negativo.
- Regime transitorio. Superamento della spesa storica entro cinque anni

La metamorfosi della finanza locale

***Cresce il prelievo fiscale, stagnano le
risorse, cala l'autonomia***

Composizione delle entrate correnti dei Comuni 2010-2015

	Entrate proprie	Assegnazioni FSC da IMU	Trasferimenti netti	Entrate correnti
2010	21,2	-	22,6	43,8
<i>comp.%</i>	48%	0%	52%	100%
2015	32,1	4,3	8,0	44,4
<i>comp.%</i>	72%	10%	18%	100%
Var.% 2010-15	51%	...	-65%	1%



Quadro delle entrate correnti dei Comuni. Confronto 2010-2015

ANNO 2010		ITALIA		NORD		CENTRO		SUD		ISOLE	
	ENTRATE CORRENTI	ass.	p.c.	ass.	p.c.	ass.	p.c.	ass.	p.c.	ass.	p.c.
(A)	Entrate tributarie *	14.380,0	246,3	7.220,5	284,4	3.311,6	273,9	2.593,7	183,3	1.253,1	185,5
(B)	Trasferimenti e contributi	22.571,4	386,6	7.840,0	308,8	4.849,6	401,1	5.710,9	403,6	4.169,4	617,2
(C)	Entrate extratributarie **	6.819,3	116,8	3.592,5	141,5	1.689,1	139,7	1.054,2	74,5	485,0	71,8
(D) = (A) + (C)	Totale Entrate correnti proprie	21.199,3	363,1	10.812,9	425,9	5.000,7	413,6	3.647,8	257,8	1.738,2	257,3
(E) = (A) + (B) + (C)	Totale Entrate correnti	43.770,7	749,7	18.652,9	734,7	9.850,2	814,7	9.358,7	661,4	5.907,6	874,5
(F) = (A) / (E)	Autonomia tributaria	32,9%		38,7%		33,6%		27,7%		21,2%	
(G) = (D) / (E)	Autonomia finanziaria	48,4%		58,0%		50,8%		39,0%		29,4%	

ANNO 2015		ITALIA		NORD		CENTRO		SUD		ISOLE	
	ENTRATE CORRENTI	ass.	p.c.	ass.	p.c.	ass.	p.c.	ass.	p.c.	ass.	p.c.
(A)	Entrate tributarie *	23.762,4	407,0	11.140,5	438,8	5.938,9	491,2	4.536,4	320,6	2.142,1	317,1
(B)	Trasferimenti e contributi	12.266,5	210,1	3.655,9	144,0	2.391,5	197,8	3.429,9	242,4	2.788,6	412,8
(C)	Entrate extratributarie **	8.343,1	142,9	4.288,1	168,9	2.193,2	181,4	1.313,1	92,8	549,2	81,3
(D) = (A) + (C)	Totale Entrate correnti proprie	32.105,5	549,9	15.428,6	607,7	8.132,2	672,6	5.849,5	413,4	2.691,3	398,4
(E) = (A) + (B) + (C)	Totale Entrate correnti	44.372,0	760,0	19.084,5	751,7	10.523,7	870,4	9.279,4	655,8	5.480,0	811,2
(F) = (A) / (E)	Autonomia tributaria	53,6%		58,4%		56,4%		48,9%		39,1%	
(G) = (D) / (E)	Autonomia finanziaria	72,4%		80,8%		77,3%		63,0%		49,1%	

* Al netto di compartecipazioni erariali e TARSU/TIA/TARES/TARI


** Al netto di TIA, Altri proventi (Titolo III - cat. 2), Proventi diversi (Titolo III - cat. 5)

Tagli alle risorse e accantonamenti FCDE

La stagione dei tagli è terminata, ma lascia una pesante eredità ...


*I tagli ai Comuni, anno per anno
(valori in milioni di euro)*

	TAGLI
2011	2.500,0
2012	2.408,6
2013	1.850,4
2014	796,3
2015	1.487,8
TOTALE	9.043,1



- **La stretta di parte corrente continua** dal 2015 per effetto dell'armonizzazione contabile
- Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) richiede accantonamenti in ragione delle entrate non riscosse, per 2,5 mld. di euro nel 2015 e per diverse centinaia di milioni annui fino al 2019
- Le risorse necessarie ai Comuni per l'espletamento delle funzioni fondamentali rischiano pertanto di non essere garantite

Il contributo dei Comuni al risanamento della finanza pubblica dal 2010 al 2016




Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero Interno e Ministero Economia e Finanze

- I Comuni hanno assicurato un **rilevante contributo al risanamento della finanza pubblica**, come riconosciuto anche da ISTAT, Banca d'Italia e Corte dei conti
- **Un contributo sproporzionato** rispetto al **peso del comparto sulla finanza pubblica** nel suo insieme (7,4% della spesa) e sul debito della PA (2,0%)
- **Un contributo iniquo** tenuto conto del ruolo dei Comuni nella fornitura di **servizi sociali**, nella regolazione dell'**economia urbana** e negli **investimenti locali**

L'andamento della spesa corrente

DINAMICA DELLA SPESA CORRENTE COMUNALE AL NETTO DEI RIFIUTI CON DETTAGLIO SUL PERSONALE Impegni con indice 2010 = 100

ITALIA (escluse RSS Nord)




Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero Interno

- Escluse le RSS Nord **dal 2010 al 2015 la spesa corrente dei Comuni scende del 4,8%**, investendo tutte le fasce demografiche, esclusi gli enti fino a 1.000 abitanti (fuori Patto)
- Nel periodo considerato **la spesa per il personale si riduce di 2,1 mld. di euro (-13,4%)**, una restrizione sproporzionata rispetto alla dinamica del totale P.A. (-11 mld.; -6%)


Focus sui consumi intermedi

DINAMICA DEI CONSUMI INTERMEDI DEI COMUNI AL NETTO DI RIFIUTI E TPL Confronto competenza/cassa. Indice 2010 = 100

- Escludendo le voci Rifiuti e TPL, settori ad alta rigidità, emerge anche in questo caso la *spending review* dei Comuni
- Gli aumenti di cassa negli anni 2013 e 2014, spesso mal interpretati da diversi commentatori, sono dovuti alle norme sblocca pagamenti per debiti commerciali (dl 35/2013 e ss.)
- L'andamento decrescente degli impegni, in particolare dal 2014, costituisce una evidente controprova della dinamica descritta



Fonte: elaborazioni IFEL su dati SIOPE




Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero Interno

La metamorfosi della finanza locale


Il crollo dei trasferimenti e il FSC

Caduta dei trasferimenti statali ai Comuni




- **I trasferimenti erariali ai Comuni passano dai circa 10 miliardi di euro nel 2012 a 1,4 miliardi di euro nel 2015, anno in cui l’FSC è alimentato interamente da IMU comunale**
- **Dal 2015 il contributo statale è negativo:** i Comuni contribuiscono alle entrate dello Stato per 628 milioni (compresi circa 230 mln. da taglio per stima Mef terreni montani)

La metamorfosi della finanza comunale: dai trasferimenti al riequilibrio interno




Variazione delle risorse disponibili e dei prelievi locali nel perimetro delle manovre



Si annulla il **binomio autonomia-responsabilità**
che dovrebbe invece alimentare il **rapporto tra governo locale e cittadini**

La metamorfosi della finanza comunale: lo Stato non contribuisce più

Fondo di solidarietà comunale 2013-15



(*) compresa integrazione FSC (120 mln.) e ristoro per IMU immobili comunali (300 mln.)

(**) comprese riduzioni da dl 66 (-364 mln.), revisione IMU (-122 mln.) e revisione terreni montani (-265 mln.)

Fonte: elaborazione IFEL su dati Ministero dell'Interno

■ di cui: quota Comuni (trattenuta IMU)

■ di cui: contributo Stato

■ maggiorata IMU netta

Schema FSC 2017

La base 2016 e le variazioni di legge

Schema Fondo di solidarietà comunale 2017	Comune	mint
	Provincia	0
	Codice Catastale	0
	Popolazione	58.257.890

A - Risorse standard di riferimento 2016 e variazioni 2017			
1	Gettito IMU standard		12.341.645.207
2	Alimentazione FSC		-2.768.800.000
3	Gettito TASI standard		3.582.534.492
4	FSC MInt (voce E1 del prospetto 2016 Min. Interno) di cui:	4=4a+4b+4c	6.157.924.741
4a	Quota FSC risultante da perequazione risorse (voce B11 del prospetto 2016 Min. Interno)		2.340.734.365
4b	Quota FSC per ristoro minori gettiti IMU e TASI		3.832.190.376
4c	Accantonamento 15 mln art.6 DPCM FSC 2016		-15.000.000
5	Totale risorse standard 2016 (al netto dei ristori)	5=1+2+3+4a+4c	15.481.114.064
6	Variazioni 2017 delle risorse di riferimento di cui:	6=Σ da rigo 7 a 11	24.000.000
7	Reintegro accantonamento contabile 2016		11.698.592
8	Assegnazione per rettifiche puntuali 2016		3.301.408
9	Reintegro 9 mln riduzione FSC 2016		9.000.000
10	Riassegnazione del taglio L.Stab. 2015		0
11	Effetti sentenza Consiglio di Stato n.5008/2015 (contenzioso ICI - IMU)		0

Schema FSC 2017

Calcolo 2017

Risorse base – gettiti base + alimentazione 22,43% (+ristori)

B - Fondo di solidarietà comunale 2017			
12	Risorse base 2017	12=5+6	15.505.114.064
13	Gettiti standard 2017		-15.924.179.699
14	Alimentazione FSC 2017		2.768.800.000
15	Ulteriore effetto perequativo per incremento da 30 a 40% della quota perequata e per aggiornamento		0
15bis	Correttivo comma 450		0
16	FSC 2017	16=Σ da rigo 12 a 15bis	2.349.734.365
17	Ristoro minori gettiti IMU e TASI	17=4b	3.832.190.376
18	Accantonamento 2017 (15 mln.)		-15.000.000
19	FSC 2017 finale	19=16+17+18	6.166.924.741
20	Variazione FSC 2017-16 di cui:	20=19-4	9.000.000
21	<i>variazioni di legge e accantonamento 2017</i>	21=6+18	<i>9.000.000</i>
22	<i>ulteriore effetto perequativo da incremento a "40%" della quota cap.fisc. e fabb.std e correttivo</i>	22=15+15bis	<i>0</i>

Schema FSC 2017

Altre assegnazioni (fuori FSC)

C- Altre risorse in assegnazione/riduzione			
23	Ristoro riduzioni IMU (ex dl 102/2013)		75.706.718
24	Ristoro riduzioni IMU ruralità (ex L.Stab 14, co.711)		110.700.000
25	Integrazione IMU-Tasi (co. 433 L.Bilancio 2017 - fuori saldo di competenza)		299.473.487
26	Rettifiche puntuali anni pregressi (una tantum)		8.123.855
27	Imbullonati 2016 (<i>in via di definizione stima 2017</i>)		120.935.780
28	Contributo fusioni e incorporazioni (<i>in via di definizione</i>)		0
29	Rimborso minor gettito 2015 variazione terreni montani (dl 4/2015) (co. 438 L.Bilancio 2017, 10 quote annuali)		5.800.000
30	Effetti sentenza ICI-IMU - quota pregressi (co. 438, 10 quote annuali)		29.000.000
31	Integrazione perequazione (una tantum, co. 450-bis L.Bilancio 2017,)		25.000.000
32	Anticipo ristoro gettiti IMU Tasi Comuni area terremoto (2a rata 2016)		13.000.000
33	Contributo spese giudiziarie (co. 438 L.Bilancio 2017, 30 quote annuali)		10.000.000
34	Totale altre risorse	34=Σ da rigo 23 a 33	697.739.841

Schema FSC 2017

Un caso di perequazione negativa con correttivo

D- Focus effetto perequativo 2015-17			20%	30%	40%
			2015	2016	2017
35	Effetto perequativo	35=36+37	-760.720	-927.296	-1.508.967
35a	(in % delle risorse storiche 2014)		-3,70%	-4,52%	-7,35%
35b	(variazione % rispetto al 2016, prima e dopo il correttivo)				-4,77%, -4,07%
36	di cui effetto perequativo prima del correttivo interno		-760.720	-1.093.381	-1.638.947
37	di cui integrazione per correttivo interno		0	166.085	129.980
38	Integrazione una tantum		275.402	191.058	0
38a	variazione effetti perequativi da aggiornamento FS (criterio 1 2017, solo se <0)				0,00%
38b	variazione risorse a seguito della perequazione (criterio 2 2017, solo se <0)				-1.419.741
38c	variazione risorse rispetto al 2016 dopo il correttivo (criterio 3 2017, solo se <-1,3%)				-4,07%
39	Effetto perequativo netto	39=35+38	-485.317	-736.237	-1.508.967
39a	(in % delle risorse storiche 2014)		-2,36%	-3,59%	-7,35%
39b	(variazione % rispetto al 2016)				-4,07%

Accordo in CSC 19 gennaio (modifica normativa da adottare)

- Modifica co. 450, si limitano le variazioni da un anno all'altro al $\pm 4\%$ in rapporto alle risorse storiche
- Inserimento co 450-bis, si assegnano 25 mln. di euro una tantum se
 - ✓ l'effetto aggiornamento Fabb Std 2017 è negativo (r. 38a)
 - ✓ la variazione delle risorse da perequazione è negativa (r. 38b)
 - ✓ la variazione delle risorse sul 2016 è peggiore di $- 1,3\%$ (r. 38c)


Il riparto è in proporzione della distanza da $-1,3\%$

L'avvio della perequazione

- Fabbisogni, capacità, schema perequativo, è un sistema complesso
- Aggiornamenti e cambiamenti metodologici
- Governo del processo: gradualità e strumenti di correzione
- Mitigazione effetti di penalizzazione eccessiva (esperienza positiva 2015-16)
- Condivisione e gradualità sono condizioni di successo del sistema
- Rischi da proposta ex ddl bilancio

L'avvio della perequazione


La perequazione 2016. Effetto perequativo *pro capite* per fasce demografiche



L'effetto perequativo è misurato dalla differenza di dotazione di risorse (FSC) rispetto all'anno base 2014, dovuta alla sola perequazione

Due vincoli: aliquote e debito

La pressione fiscale locale: ma è veramente il punto cruciale per la ripresa?



Fonte: elaborazioni IFEL su Conti nazionali ISTAT per l'anno 2014

- I tributi comunali pesano poco sul totale, solo l'1,8% del PIL (quelli dello Stato il 23,5%)
- Ma sono **essenziali per l'autonomia dei Comuni, tutelata dalla Costituzione**
- **Il blocco delle aliquote** è misura inefficiente anche perché **colpisce gli enti che più hanno contenuto il prelievo**

Cosa fare

RECUPERARE L'AUTONOMIA IMPOSITIVA

«SBLOCCO» DELLA LEVA FISCALE

- i. Abbandonare il blocco istituito dal 2016
- ii. Assicurare almeno margini di manovra sui tributi comunali minori
- iii. Permettere l'applicazione delle delibere tributarie adottate oltre i termini nel 2015

***Le aliquote dei Sindaci le giudicano i Cittadini,
ogni giorno***


«SEMPLIFICARE» UNIFICANDO IMU E TASI

- i. Un nuovo tributo con regole semplici
- ii. Aliquote chiare e pubblicate integralmente su un unico sito nazionale
- iii. Un'unica legge di riferimento

Meno lavoro per avvocati, interpreti e giudici tributari

I Comuni all'interno della P.A. IL DEBITO

DEBITO - PESO DI COMPARTO ANNO 2015




Fonte: elaborazioni IFEL su dati Banca d'Italia

- Il debito dei Comuni sul totale della P.A. passa **dal 2,6% nel 2010 al 2,0% nel 2015**
- In valore assoluto si riduce **da 48 a 42 mld. (-12%)**

I Comuni all'interno della P.A. L'indebitamento netto

INCIDENZA DELL'INDEBITAMENTO / ACCREDITAMENTO NETTO SULLE ENTRATE TOTALI DI COMPARTO
Valori in milioni di euro e percentuali. Anno 2015



Fonte: elaborazioni IFEL su dati Conti nazionali ISTAT

- Il saldo tra entrate e spese totali è il contributo dei singoli comparti al deficit nazionale
- Nel 2015 il **saldo dei Comuni** è di **1,5 miliardi di euro (+2,3% delle loro entrate)**
- Lo **Stato** presenta un **deficit** di **48,4 miliardi di euro (-11,3% delle sue entrate totali)**

Il debito comunale è piccolo, si riduce, ma pesa molto

- Dal 2010 al 2015 i Comuni riducono il debito
 - dal 2,6% al 2,0% sul totale PA
 - -5,8 miliardi di euro, da 48 a 42 mld., -12% in 5 anni
- Gli oneri del debito (interessi e rate) risentono dei tassi elevati di qualche anno fa e incidono molto pesantemente su ampie fasce di Comuni, in particolare medio-piccoli
- Il 29% dei Comuni fino a 5.000 abitanti sopporta un onere totale del debito compreso tra il 12% e il 18% delle proprie spese correnti,
- Il 18% dei Comuni fino a 10.000 abitanti ha un onere da debito superiore al 18% delle spese correnti

	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
<i>Comuni fino a 5mila ab. con costo debito compreso tra 12% e 18% spese correnti</i>	772	186	387
<i>Comuni fino a 10mila ab. con costo debito superiore al 18% spese correnti</i>	634	86	280

Fonte: stime IFEL su dati CCCB 2015 (esclusi i Comuni di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta)

Dal Patto al saldo di competenza

Una svolta sul fronte degli investimenti

L'eredità del Patto di stabilità interno...


**Un grande senso di responsabilità:
il 98% dei Comuni rispetta gli obiettivi di Patto**

Ma ad un prezzo molto elevato per il sistema Paese

**AVANZI DI
AMMINISTRAZIONE**
4 miliardi accumulati,
sottratti ad un uso produttivo

**INVESTIMENTI FISSI LORDI
2010-2014**
3,4 mld in meno,
ovvero -28%

...gli investimenti sono crollati (2010-2014)




INVESTIMENTI FISSI LORDI 2010-2014 - Valori di cassa in milioni di euro

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Conti nazionali ISTAT

	2010	2011	2012	2013	2014	Variazione cumulata 2010-2014
Valori assoluti	12.231	11.727	11.737	10.887	8.810	-3.421
Variazione % annua		-4,1%	0,1%	-7,2%	-19,1%	-28,0%

Per rispettare gli stringenti vincoli di bilancio imposti dal Patto di stabilità interno, **gli investimenti dei Comuni cadono del 28% tra il 2010 e il 2014**

Caduta e ripresa degli investimenti: l'inversione di tendenza a partire dal 2015



INVESTIMENTI FISSI LORDI – Impegni in milioni di euro

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CCCB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variazione cumulata 2010-2015
Valori assoluti	12.661	10.611	9.456	9.593	9.743	10.990	-1.671
Variazione % annua		-16,2%	-10,9%	1,4%	1,6%	12,8%	-13,2%

- Il **2015**, con il primo parziale allentamento dei vincoli, vede l'**avvio di una ripresa (+12,8%)**
- Nel **2016** (monitoraggio saldo) l'**aumento continua**: la stima è +10% impegni per investimenti
- La manovra 2017 deve **consolidare la tendenza, stabilizzando l'FPV nel saldo**

I vantaggi del nuovo saldo di competenza potenziata: una visione d'insieme

SALDO DI COMPETENZA MISTA: MANOVRA 2015



- Per aumentare ulteriormente la capacità di spesa per investimenti riconosciuta nel 2016 ai Comuni, occorre stanziare entro novembre 2015 ed impegnare entro la fine dell'anno risorse con avanzi di amministrazione e/o contrarre nuovo debito nei limiti disposti dalle vigenti norme sull'indebitamento

Saldi costituzionali ex L. 243 originaria...

- L'entrata in vigore dei nuovi saldi di bilancio previsti dalla legge n. 243 del 2012 nella sua versione originaria avrebbe riproposto la necessità di modificare il meccanismo di *governance* della finanza locale, per definire in misura equa e sostenibile il contributo del comparto al risanamento della finanza pubblica
- L'integrale applicazione del pareggio dei 4 saldi previsti dalla legge n. 243 del 2012 avrebbe costituito un ostacolo insormontabile ad un ordinato adeguamento ai nuovi equilibri per il comparto nel suo insieme, già fortemente investiti dalle nuove regole di contabilità pubblica

	AMMONTARE MLN EURO	% COMUNI CON VALORE > 0	% COMUNI CON VALORE < 0
EQUILIBRIO CORRENTE DI COMPETENZA	814	78%	22%
EQUILIBRIO CORRENTE DI CASSA	-1.871	51%	49%
SALDO FINALE DI COMPETENZA	4.150	87%	13%
SALDO FINALE DI CASSA	-852	59%	41%


Fonte: elaborazioni IFEL su dati CCCB 2014 (Campione: 6.803 su 7.433 Enti, esclusi i Comuni di Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)

- Una modifica della legge 243 era pertanto indispensabile, ma il carattere «rafforzato» della norma ha reso difficile il percorso per la sua entrata in vigore

Applicazione dei saldi costituzionali (L. 243 del 2012): la condizione dei Comuni nel 2014


Equilibrio corrente di competenza

Distribuzione per indici costruiti sulle entrate di riferimento




Equilibrio corrente di cassa

Distribuzione per indici costruiti sulle entrate di riferimento




Saldo finale di competenza

Distribuzione per indici costruiti sulle entrate di riferimento



Saldo finale di CASSA

Distribuzione per indici costruiti sulle entrate di riferimento



Fonte: elaborazioni IFEL su dati CCCB 2014 (Campione: 6.803 su 7.433 Enti, esclusi i Comuni di Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)

Aspetti salienti post revisione della L. 243

SISTEMAZIONE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA E NUOVI PATTI REGIONALI

- Sono definitivamente superati i saldi di cassa e il saldo di competenza di parte corrente, con il **saldo finale di competenza** individuato quale **unico vincolo di finanza pubblica**
- A partire **dal 2020** è inserito nel saldo finale di competenza il **FPV alimentato dalle entrate finali**, mentre **per il triennio 2017-2019** l'inclusione del **FPV** è stata recepita dalla legge di Bilancio 2017 **con la medesima declinazione vigente per l'anno 2016**
- Il **consolidamento regionale dei saldi finali di competenza** (anziché l'assunzione di debito) diviene lo **strumento ordinario di flessibilità** per la redistribuzione degli spazi finanziari, opportunamente integrato con strumenti di redistribuzione nazionale

PRINCIPI E CRITERI PER UN NUOVO REGIME SANZIONATORIO E PREMIALE

- Con legge ordinaria si definiscono premi e sanzioni secondo i seguenti principi:
 - proporzionalità fra premi e sanzioni
 - proporzionalità fra sanzioni e violazioni
 - sanzioni e premi comminate e redistribuiti nel medesimo comparto
- In **caso di sforamento** l'ente assicura il **recupero nel triennio successivo**

L'utilizzo delle risorse da avanzo e debito senza intesa regionale o solidarietà nazionale

Legge 164 / 2016 articolo 2 comma 1 (Modifiche all'articolo 10 comma 3 della legge 243 / 2012)

«Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»

UN CONFRONTO SEMPLIFICATO TRA EQUILIBRIO DI BILANCIO E SALDO FINALE DI COMPETENZA

(+)	ENTRATE CORRENTI	120	EQUILIBRIO DI BILANCIO	= 0
(+)	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30		
	ENTRATE FINALI	150	SALDO FINALE DI COMPETENZA	= 30
(-)	SPESE CORRENTI	90		
	<i>di cui accantonamenti FCDE e altri Fondi rischi</i>	10	VANTAGGIO DI PARTENZA = 30 <i>l'Ente potrà autonomamente utilizzare risorse da debito o avanzo pari a 30, ottimizzando la capacità di spesa riconosciutagli dal saldo finale di competenza</i>	
(-)	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20		
(-)	SPESE IN CONTO CAPITALE	40		
	SPESE FINALI	150		

- **Non occorre ratifica o autorizzazione** in sede di “intesa” regionale **per le operazioni programmate** dal singolo Ente **nel rispetto del proprio saldo finale di competenza**, di cui al comma 1 dell’articolo 9
- Le **intese regionali** avranno la **medesima funzione svolta prima dai patti regionali**, con finalità redistributive a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica, ovvero con la concessione verticale (senza restituzione) di spazi finanziari da parte delle Regioni

L'inclusione del Fondo pluriennale vincolato

- La legge di Bilancio 2017 recepisce la principale istanza avvertita dai Comuni, ossia **l'inclusione nel saldo del FPV «ordinario» sin dal 2017**, accogliendo anche la richiesta di prorogare al 2017 la quota FPV 2015 originatasi in applicazione del punto 5.4 del principio contabile 4/2

COMMA 467 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'FPV 2015 EX PUNTO 5.4 ...

- *Le risorse accantonate nel FPV di spesa del 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile 4/2, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere nel 2017 conservate nel FPV di spesa purché per le medesime l'ente disponga del **progetto esecutivo degli investimenti** redatto e validato in conformità alla vigente normativa, **completo del cronoprogramma di spesa***


... a condizione che:

- **il bilancio** di previsione 2017-2019 **sia approvato entro il 31 gennaio 2017**, sebbene il decreto Milleproroghe posticipi il **termine di approvazione al 31 marzo** (*proroga in esame con conversione Milleproroghe*)
- i progetti esecutivi rispettino i requisiti dell'articolo 26 del nuovo codice dei contratti pubblici e dispongano dei cronoprogrammi di spesa
- tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa

Breve focus sul FPV

Passaggio all'anno successivo degli spazi concessi non finanziati con debito

- la legge di Bilancio 2017 ha confermato la rilevanza del fondo pluriennale vincolato (FPV) per il triennio 2017-2019 con la medesima declinazione vigente per l'anno 2016
- per gli interventi finanziati nel 2016 mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, **anche attraverso la concessione di spazi aggiuntivi**, i relativi stati di avanzamento lavori sono quindi già finanziati tramite FPV



La flessibilizzazione del saldo

Strumenti, modalità e tempistica per il 2017

PATTO NAZIONALE VERTICALE

Commi 485, 487-489	Interventi di edilizia scolastica (almeno 300 mln)	Richieste: entro il 20 febbraio 2017
Commi 485, 490-492	Altre tipologie di interventi (fino a 400 mln)	Chiusura iter: entro il 15 marzo 2017

INTESE REGIONALI *

Art. 2 DPCM attuativo dell'art. 10 L. 243/2012 **	Patto orizzontale: gli enti indicano tempi e modalità di restituzione (con priorità a chi cede)	Avvio iter: entro il 15 febbraio 2017 Richieste: entro il 30 aprile 2017
	Patto verticale (eventuale): non è prevista la restituzione di spazi ceduti dalla Regione	Chiusura iter: entro il 31 maggio 2017

PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE *

Art. 4 DPCM attuativo dell'art. 10 L. 243/2012 **	Disciplina le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali	Avvio iter: entro il 1 giugno 2017 Richieste: entro il 15 luglio 2017 Chiusura iter: entro il 31 luglio 2017
---	---	--

* Gli enti possono cedere o acquisire spazi finanziari per uno o più esercizi successivi

** In corso di emanazione, post parere favorevole in sede di Conferenza Unificata

Il contributo statale agli investimenti locali 1/2

- Nel periodo 2017-2019 tramite il Patto nazionale verticale sono inoltre stanziati 700 milioni annui (di cui almeno 300 per l'edilizia scolastica) per gli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione e/o risorse rinvenienti da debito (**co. 485**)

EDILIZIA SCOLASTICA (commi 487-489)

- Entro il 20 febbraio 2017 (20 gennaio nel biennio 2018-2019) devono essere richiesti gli spazi per interventi di edilizia scolastica, che sono assegnati secondo le seguenti priorità:
 - lavori già avviati, **finanziati con mutuo**, per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016
 - lavori di nuova costruzione di edifici scolastici, demolizione e ricostruzione, ampliamento $\geq 20\%$ della SLP esistente, acquisto di edifici per attività scolastica
 - interventi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo validato, completo del cronoprogramma e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge

Il contributo statale agli investimenti locali 2/2

ALTRI SETTORI DI INVESTIMENTO (commi 490-493)

- Per i **restanti 400 milioni** - da richiedere nel rispetto della medesima tempistica prevista per l'edilizia scolastica - gli spazi finanziari sono assegnati secondo le seguenti priorità:
 - investimenti finanziati con **avanzo e/o debito** dei **Comuni colpiti da eventi sismici, nati per fusione** (anche senza progetto esecutivo) o **con popolazione fino a 1.000 abitanti**
 - **interventi di edilizia scolastica non soddisfatti** dalla quota di spazi finanziari esclusivamente riservata a tale tipologia di interventi (**CFR. commi 487-489**)
 - interventi finalizzati all'**adeguamento** e al **miglioramento sismico**, limitatamente agli investimenti locali finanziati con avanzo
 - interventi finalizzati alla **prevenzione del rischio idrogeologico**, limitatamente agli investimenti locali finanziati con avanzo
- In caso di eccedenza degli spazi finanziari richiesti si premiano gli enti con maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (al netto del FCDE)

UN ELEMENTO RESPONSABILIZZANTE DELLA CONTRIBUZIONE ERARIALE

- I 700 mln. di spazi finanziari aggiuntivi sono concessi per la misura eccedente la quota coperta nell'ambito del proprio saldo finale di competenza (**co. 486**)⁶¹

Le potenzialità della spesa di investimento dei Comuni

- Rispetto al passato, le **nuove misure di finanza pubblica** assumono un **carattere più selettivo**, favorendo gli enti che presentano un maggiore potenziale di spesa (**avanzo applicabile e fondo cassa**) e uno **stato di progettazione avanzato**
- L'analisi dei dati attualmente disponibili restituisce una **potenzialità di spesa distribuita diffusamente** lungo il territorio nazionale, pur con evidenti differenze sia in termini di consistenza sia come numero di enti beneficiari
- I Comuni del Nord evidenziano una netta prevalenza del fenomeno, **molto positiva è la condizione manifestata dai Comuni del Veneto**, ma è da segnalare ugualmente il valore pro capite riferito agli enti meridionali più virtuosi

SURPLUS CAPACITÀ DI SPESA RISPETTO AGLI ORDINARI MARGINI DI MANOVRA

	TOTALE (MLN)	DISTRIBUZIONE %	% BENEFICIARI	PRO CAPITE
ITALIA	3.300	100%	65%	92
NORD	1.870	57%	75%	94
di cui VENETO	345	10%	83%	90
CENTRO	520	16%	62%	89
SUD E ISOLE	910	28%	49%	90

Fonte: stime IFEL su dati CCCB 2015 e monitoraggio Saldo 2016 (Campione: 6.790 su 7.431 enti, di cui 551 su 579 Comuni del Veneto – escluse RSS Nord)

Le principali questioni aperte

- Applicare il nuovo sistema sanzionatorio e premiale **già per l'anno 2017**
- Escludere per il quinquennio successivo i **Comuni istituiti a seguito di fusione**, nel rispetto dell'incentivo alla fusione dallo stesso legislatore originariamente previsto, solo **parzialmente risolto dal comma 492**
- Abrogare il vincolo dell'approvazione del bilancio entro il **31 gennaio 2017** come condizione necessaria per ottenere la proroga circa l'utilizzo del FPV 2015 ex punto 5.4 del principio contabile 4/2
- Considerare l'FPV corrente finanziato da avanzo (accantonamenti) come utile per:
 - gli oneri derivanti dalla chiusura delle discariche
 - gli oneri per azioni di rivalsa dello Stato a seguito di sentenze di condanna in sede comunitaria